

Allegato A21

## Autorizzazione inerenti la Gestione dei Rifiuti



# Provincia Regionale di Messina

8° DIPARTIMENTO

1° UFFICIO DIRIGENZIALE – TUTELA ARIA E SUOLO

Viale San Martino 98100 Messina

tel.(090)7761957 Fax (090)7761958

14 SET. 2006

Prot. N. 32186 data

**Oggetto:** Rilascio Attestato di iscrizione nel registro recuperatori rifiuti speciali non pericolosi della Provincia Regionale di Messina -

*Raccomandata A.R.*

Alla Ditta “**EDIPOWER SPA**”  
Contrada Archi Marina  
SAN FILIPPO DEL MELA (ME)

## IL DIRIGENTE DEL I UFFICIO DIRIGENZIALE

Vista la richiesta del 12.07.2006 della Ditta “**EDIPOWER SPA**” con sede legale in Milano Foro Bonaparte 31, finalizzata al rilascio di certificato di iscrizione al registro recuperatori rifiuti di questa Provincia

Sulla scorta della documentazione in possesso dell’Ufficio ;

### PREMESSO

- che il D.Lgs del 05.02.1997 nr. 22 e successivamente modifiche ed integrazioni, recante “attuazione delle direttive cee 91/156, 91/689 sui rifiuti pericolosi e 94/62 sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi, abrogato dal D.Lgs nr. 152 del 03.04.2006, stabiliva, in particolare le modalità burocratiche per l’ammissione delle procedure semplificate delle operazioni di recupero di cui all’allegato “C” dello stesso decreto:

- che l’ art. 33, commi 1, 2, 3 e 5) del D.Lgs nr. 22/97 prevedeva da parte dei soggetti interessati l’invio della comunicazione di inizio e/ o proseguimento dell’attività di recupero alla Provincia competente per territorio, a condizione che siano rispettate le condizioni tecniche e le prescrizioni tecniche di cui al precedente art. 31 dello stesso decreto:

- che l’art. 31, commi 2 e 3 del D.Lgs nr. 22/97 prevedeva l’emanazione delle norme e delle condizioni di cui al comma 2 dello stesso articolo, al fine di garantire che i tipi o le qualità di rifiuti ed i procedimenti e metodi di smaltimento o di recupero siano tali da non costituire un pericolo per la salute dell’uomo e da non recare pregiudizio all’ambiente;

- che l’art. 33, commi 3 e 4 e l’art 20, commi 1 lett. d) e f), 2, 3,4, e 6), relativi alle competenze delle Province riguardavano in special modo:

a) la verifica dei requisiti richiesti da i soggetti interessati previsti per l’applicazione delle procedure semplificate;

b) l’emanazione di apposito provvedimento al soggetto interessato con cui si dispone il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell’attività, qualora accertati il mancato rispetto delle norme e delle condizioni specifiche per il recupero,

- e) l'istituzione di apposito registro in cui vengono iscritte le imprese e gli Enti che effettuano la comunicazione di inizio attività;
- d) il controllo sulle attività sottoposte alle procedure semplificate
- che con il D.M.A. n. 72 del 05.02.1998, emanato in attuazione dei citati artt. 31 e 33 del D.Lgs nr. 22/97, ad oggi vigente stante l'abrogazione del citato D.lgs nr. 22/97 da parte del D.Lgs nr. 152/06, sono stati specificati: sia i rifiuti speciali non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.L.vo n. 22 del 05.02.1997 che i procedimenti ed i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati;
  - Che con il D.M.A. n. 161 del 12.06.2002, emanato in attuazione dei citati artt. 31 e 33 del D.Lgs nr. 22/97, ad oggi vigente stante l'abrogazione del citato D.lgs nr. 22/97 da parte del D.Lgs nr. 152/06, sono stati specificati: sia i rifiuti speciali pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.L.vo n. 22 del 05.02.1997 che i procedimenti ed i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati;
  - Che le sopraindicate norme tecniche e condizioni specifiche fissano, onde consentire l'accesso alle procedure semplificate, in relazione a tre categorie di rifiuti:
    - a) autosmaltimento (Art. 32), deve intendersi l'insieme delle attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuato nel luogo di produzione dei rifiuti stessi, al fine di vietare il trasferimento degli stessi rifiuti in discarica, a condizione che i medesimi non siano pericolosi ed a condizione che avvenga una puntuale comunicazione delle caratteristiche dei rifiuti stessi e delle qualità delle emissioni derivanti dallo smaltimento;
    - b) recupero agevolato (Art. 33), deve intendersi la sussistenza di una categoria generale di rifiuti riconducibili a determinate operazioni di cui all'allegato "C" al D.Lgs nr. 22/97;
    - c) categoria con disciplina minimale, ovvero sulla scorta delle disposizioni dell'art. 33, comma 10, del D.Lgs nr. 22/97 deve ritenersi che vi possono essere dei rifiuti, i quali, se ed in quanto destinati ad operazioni di utilizzo diverse da quelle previste dall'allegato "C" dello stesso decreto sono sottratti alla disciplina generale del decreto medesimo; restando sottoposti unicamente agli obblighi di responsabilità del detentore (art. 10 comma 3), catasto rifiuti (art. 11), registri di carico e scarico (art. 12), formulari di identificazione/art. 15) ed alle relative sanzioni (artt. 50 e 51, 52);
  - che la direttiva 09.04.2002 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, recante "indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti, ha disposto:
    - a) con l'allegato A allo stessa direttiva, che contiene la decisione di cui al comma 1 ed, in particolare, l'elenco europeo dei rifiuti, sostituisce l'allegato D del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.;
    - b) la soppressione della Sezione A.2 (catalogo europeo dei rifiuti) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, pertanto, ogni riferimento alla Sezione A. 2 (catalogo europeo dei rifiuti) del D.Lgs nr. 22/97 contenuto nella normativa vigente, si intende relativo all'elenco dei rifiuti di cui all'allegato A del presente regolamento
    - c) con l'art. 4 della stessa direttiva la sostituzione dei i codici dei rifiuti non pericolosi, riportati nelle tipologie dei rifiuti di cui agli allegati 1 suballegato 1 e 2 suballegato 1 del decreto ministeriale 5 febbraio, con quelli indicati nell'allegato C alla richiamata direttiva.;
  - che il D.M.A. n. 350 del 21.07.1998 -ad oggi vigente, stante l'abrogazione del D.lgs nr. 22/97- sono state individuate le norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli artt. 31, 32 e 33 del D.L.vo n. 22 del 05.02.1997 “;
  - che il diritto di versamento di cui al DMA n. 350/98 deve essere effettuato entro il 30 aprile di ogni anno;
  - che l'iscrizione nel registro di cui agli artt. 32 comma 3, e 33 comma 3 del D.L.vo n. 22 del 05.02.1997 è sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti

## VISTO

- il D.Lgs nr. 152 del 03.04.2006 recante "Norme in materia ambientale, entrato in vigore il 29.04.2006, il quale ha abrogato all'art. 264, comma 1 lett. D) la precedente normativa che disciplinava la gestione dei rifiuti:

- in particolare :

a) il capitolo V della parte IV dello citato decreto 152/06, concernente la determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alla procedure semplificate;

b) l'art. 214 concernente la determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alla procedure semplificate ed, in particolare;

c) l'art. 216 del D. Lgs nr. 152/06 il quale dispone per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti può essere intrapreso decorsi in novanta giorni dall'invio della comunicazione di inizio attività alla Sezione Regionale dell'Albo Gestori Ambientali di cui al precedente art. 212;

d) l'art. 212 il quale dispone ai seguenti commi:

▪ 25 " l'iscrizione delle imprese che svolgono operazioni di recupero, ai sensi del citato art. 216, in un apposito registro, secondo le modalità previste dal medesimo articolo;

▪ 26 " la corresponsione di un diritto annuale di iscrizione, per ogni singola tipologia, pari a 50 euro, rideterminabile, ai sensi dell'art. 21 del dm 406/98 da versare secondo le modalità indicate al comma 16 dello stesso art. 212, che prevede la determinazione del medesimo tramite l'emanazione di un Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze.

▪ 27 che "la tenuta del citato registro decorre dall'entrata in vigore del decreto di cui al citato comma 16;

- in special modo, il comma 15 dell'art. 216 del D.Lgs nr. 152/06 che testualmente recita " le comunicazioni già effettuate alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto ai sensi dell'art. 33, comma 1, del Decreto Legislativo nr. 22/97 e le conseguenti integrazioni nei registri tenuti dalle Province restano valide ed efficaci fino alla scadenza di cui al comma 5 del medesimo art. 33";

- l'art. 264 che individua un elenco di norme abrogate, in cui non figurano le norme tecniche di cui ai DD.MM. 05.02.1998 e nr. 161 del 12.06.2002 emanati in attuazione degli artt. 31 e 33 dell'abrogato D.Lgs nr. 22/97, relativi sia all'individuazione dei rifiuti speciali non pericolosi (DM05.02.1998) e speciali pericolosi (DM 161/02), sia ai procedimenti e metodi di recupero di ciascuna tipologia di rifiuto individuata) e dei speciali pericolosi ;

- l'art. 265, comma 1, del D.Lgs nr. 152 il quale stabilisce che le vigenti norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle corrispondenti specifiche norme adottate in attuazione della parte quarta dello stesso decreto;

- il comma 5 del citato art. 214 che dispone che sino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2 dello stesso articolo, relativamente alle attività di recupero, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai DD.MM.AA. 05.02.1998 e 12.06.2002 nr. 161;

e) il contenuto dell'Elenco dei rifiuti recato dalla decisione 2000/532/Ce che è stato trasposto dal Legislatore nazionale in due provvedimenti interni di riordino della normativa sui rifiuti, ossia:

- nel Dlgs 152/2006 (recante "Norme in materia ambientale"), allegato D, parte IV

- nel Dm Ministero dell'ambiente 2 maggio 2006 ("Istituzione l'elenco dei rifiuti) emanato in attuazione del citato Dlgs 152/2006, allegato A.;

f) il Dm Ambiente 5 aprile 2006, n. 186 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 19 maggio 2006 n. 115) con il quale sono stati individuati i "Rifiuti non pericolosi sottoposti a procedure semplificate di recupero, apportando Modifiche al Dm 5 febbraio 1998))

cavo)

g) il Decreto 17 novembre 2005, n. 269 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale 29 dicembre 2005 n. 302) con il quale sono stati individuati i rifiuti pericolosi provenienti dalle navi che è possibile ammettere alle procedure semplificate)

h) il Dlgs 25 luglio 2005, n. 151 (pubblicato sul supplemento ordinario n. 135 alla Gazzetta ufficiale 29 luglio 2005 n. 175) con il quale sono stati individuati i criteri relative alla riduzione dell'uso le Sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche - Rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche);

## CONSIDERATO

**CHE** la ditta **"EDIPOWER SPA"** con sede legale in Milano Foro Bonaparte 31, ha inoltrato a questa Provincia nelle seguenti date comunicazioni ai sensi dell'art. 33 del D.L.vo n. 22/97, per l'espletamento dell'attività di recupero di cui alla voce **"R13 Messa in Riserva (in conto proprio)"** di cui all'allegato "C" al D.lgs n. 22/97, di rifiuti speciali recuperabili non pericolosi individuati all'allegato 1 del DM 05.02.1998:

- 30.08.2004(rinnovo ai sensi dell'art. 33, comma 5, del D.Lgs nr. 22/97);

- 02.09.2004;

- 18.11.2004

**Che** la documentazione di inizio attività e/o proseguimento delle richiamate attività di recupero **"R13 Messa in Riserva (in conto proprio)"**, risulta conforme alle disposizioni di cui all'art. 33, commi 3 e 5 del D.L.vo n. 22/97 e al D.M. 05.02.1998, che regola la gestione tecnica dei rifiuti speciali non pericolosi, nonché a quelle previste dall'8° Dipartimento-1° U.D.- di questa Provincia

**Che** la stessa ditta ha effettuato in data **10.01.2006** a favore di questa Provincia il versamento annuale di cui al DMA 350/98, ai sensi del DMA 350/98, corrispondente alla classe VI, indispensabile per l'iscrizione al registro dei recuperatori rifiuti della Provincia di Messina, per l'espletamento delle attività di recupero di cui alla citata voce **"R13 Messa in Riserva(in conto proprio)"**, di rifiuti speciali recuperabili non pericolosi individuati all'allegato 1 del DM 05.02.1998;

**Che** tale versamento è indispensabile per l'iscrizione al registro dei recuperatori rifiuti della Provincia di Messina, per l'espletamento nel sito di San Filippo del Mela Contrada Archi Marina dell'attività di recupero **"R13 Messa in Riserva"** individuata all'allegato C del D.Lgs nr. 22/97, di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'allegato 1 al DMA 05.02.1998;

**Che** l'art. 33, dell'abrogato D.L.vo n. 22/97 disponeva ai seguenti commi:

**-1** "che il soggetto interessato è tenuto a dare preventiva comunicazione dell'inizio dell'attività e non può avviare la stessa se non dopo il decorso dei 90 giorni dall'inoltro della predetta comunicazione";

**-5** "che la comunicazione di cui al citato comma 1 deve essere rinnovata ogni 5 anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero."

**-4** "che qualora la Provincia accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente dette attività ed i suoi effetti entro il termine prefissato dall'amministrazione";

**Che** dalla trasmissione della comunicazione del 30.08.2004 di prosecuzione dell'attività di recupero effettuata della ditta in questione, ai sensi del richiamato art. 33, comma 5, del D.Lgs n.

22/97, non è intervenuto alcun provvedimento ai sensi del citato comma 4 dell'art. 33 da parte di questa Provincia;

**Che con l' autorizzazione la pubblica amministrazione riconosce una « possibilità di operare » ad un soggetto , possibilità che non preesiste all'atto amministrativo e che nel medesimo quindi trova la sua origine e la sua giustificazione ;**

**Che tale autorizzazione è indispensabile per iniziare l'attività ed in generale viene emanata in esito ad un controllo effettivo da parte della stessa amministrazione sui requisiti e sulle garanzie amministrative, tecniche e patrimoniale, ritenute necessarie per la stessa.**

**Che la comunicazione, al contrario della citata autorizzazione, prevede che il soggetto che intende svolgere una particolare attività-fermo restando il possesso dei requisiti e garanzie di legge- deve informare la pubblica amministrazione interessata e quindi- a prescindere da un controllo- « attende » il decorso di un termine, nella fattispecie delle procedure semplificate di cui al citato art. 33 - novanta giorni dall'inoltro della comunicazione di inizio attività-, trascorso il quale può comunque dare inizio alla attività richiesta ;**

**Che, pertanto, si tratta di un riconoscimento implicito di una situazione di fatto connotata con determinate caratteristiche-sulla quale ovviamente può essere, in ogni momento, effettuata una verifica ; situazione che trae la sua fonte di legittimazione direttamente dal provvedimento normativo e per l'operatività della quale è solo previsto un periodo di potenziale osservazione preventiva;**

**Che l'intera materia risulta disciplinata dal capitolo V della parte IV dello citato decreto 152/06 artt. 214 e ss), in cui in linea generale viene richiamato il disposto dell'art. 31 del D.Lgs nr. 22/97 e sul piano formale viene stabilito analogamente a quanto disposto dagli artt. 32 e 332 D.Lgs nr. 22/97, ovvero che le operazioni di recupero possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio attività alla competente Sezione regionale Albo gestori Ambientali, che né da notizia alla Provincia territorialmente competente, entro dieci giorni, dal ricevimento della comunicazione stessa;**

**Che questo Ufficio ai sensi dell'art. 216 comma 1 e dell'art. 197, comma 1 lett. c) del D.Lgs nr. 152/06, dovrà effettuare l'attività di controllo per verificare l'esistenza delle condizioni richieste;**

**Che in caso di accertamento del mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni fa sì che la competente Sezione Regionale Albo Gestori Ambientali possa proporre alla Provincia interessata di disporre con provvedimento motivato di cui all'art. al comma 4 dell'art. 216 del D.Lgs nr. 152/06 il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente della attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione;**

**Considerato che il Ministero dell'Ambiente con il comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 146 del 26.06.2006), segnalava l'inefficacia di diciassette decreti ministeriali ed interministeriali, attuativi del D.Lgs nr. 152/06, riguardante “ Norme in materia ambientale (pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in data 10, 11, 16, 17, 18 e 24/05, 2006)”**

**Vista la circolare prot. nr. 800/Albo/Pres del 03.07.2006 dell'Albo Nazionale delle Imprese che Effettuano la Gestione dei Rifiuti , recante “Applicazione dell'art. 216 del D.Lgs nr. 152/06, con la quale chiarisce che le “sezioni Regionali dell'Albo possano gestire esclusivamente le**

comunicazioni di inizio attività, o i rinnovi delle stesse, effettuate a partire dalla data di entrata in vigore del D.Lgs nr. 152/06, mentre rimane di competenza delle province l'adozione di tutti i provvedimenti inerenti le comunicazioni già effettuate alle medesime ai sensi del D.Lgs nr. 22/97;

### RITENUTO ALLA LUCE DELLE SUPERIORI ARGOMENTAZIONI

- che le iscrizioni che verranno rilasciate da questo Dipartimento della Provincia Regionale di Messina, successivamente all'entrata in vigore (29.04.2006) del richiamato D.Lgs nr. 152/06, riguardano esclusivamente le comunicazioni ex art 33 D.Lgs inoltrate prima del 29.04.2006 e le conseguenti integrazioni dopo quest'ultima data,;
- che le stesse iscrizioni sono da ritenersi valide ed efficaci a tutti gli effetti di legge in quanto: rispettano le disposizioni di cui al richiamato comma 15 dell'art. 216 del D.Lgs nr. 152/06.

### ATTESTA

Che la ditta "EDIPOWER SPA" con sede legale in Milano Foro Bonaparte 31, è stata riconfermata per l'anno 2006 nell'apposito registro imprese recuperatori rifiuti con il N. 127, istituito da questa Provincia ai sensi dell'art. 33, comma 3, del D.L.vo n. 22/97, dell'allegato "C" al D.lgs n. 22/97;

Che la stessa ditta, pertanto, è abilitata all'espletamento delle operazioni "R13 Messa in Riserva" (in conto proprio) di cui all'allegato "C" al D.lgs n. 22/97, per il periodo di anni 5 (cinque) a partire dal 03.05.2006 fino al 03.05.2011, presso l'impianto di San Filippo del Mela Contrada Archi Marina delle tipologie di rifiuti non pericolosi individuate alla seguente voce dell'allegato 1 al DMA 05.02.1998:

### R13 MESSA IN RISERVA (in conto proprio) (classe II DMA 350/98)

**13.6 Tipologia:** gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi e gassosi  
CER [100105]

per una quantità annua non superiore alle 200.000 tonnellate, corrispondente alla classe II del DMA 350/98

Si informa la ditta in indirizzo:

- fatte salve le autorizzazioni, visti, pareri e prescrizioni di competenza di altri Enti ed Organi Istituzionali;
- fermo restando l'accertamento di questo Ufficio, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs n. 152/06, sul rispetto delle norme tecniche e delle condizioni richieste con l'avvio delle procedure semplificate in virtù della comunicazione di inizio attività indicata in premessa

### CHE

- o durante l'esercizio delle citate operazioni di recupero richieste, dovrà ottemperare alle disposizioni di cui:

a) al D.Lgs nr. 152/06 e ai relativi decreti di attuazione;

b) al DM 05.02.1998, modificato dal DM 05.04.2006 nr. 186, (in attesa dell'adozione delle norme tecniche previste in attuazione della parte quarta del D.Lgs nr. 152/06) il quale all'art. 11 prevede in particolare che:

- Le attività di recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi degli articoli 30, 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni si adeguano alle norme tecniche di cui all'Allegato 5 entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento;

- sino a tale data l'esercizio delle predette attività di recupero continua ad essere consentito secondo le modalità e nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche stabilite dal presente regolamento, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133;

- I soggetti che effettuano attività di raccolta, trasporto e recupero dei rifiuti non pericolosi ai sensi degli articoli 30, 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e che non soddisfano più, a seguito delle modifiche apportate al presente decreto, i requisiti per l'applicazione della procedura semplificata o per i quali non è stato individuato il parametro quantità, inoltrano richiesta all'ente competente per territorio, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentando domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 28 o iscrizione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni;

- Le attività di raccolta, trasporto e recupero possono essere proseguite fino all'emanazione del conseguente provvedimento da parte dell'ente competente al rilascio delle autorizzazioni o iscrizioni di cui al citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22/97;

- agli impianti ricadenti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, ad esclusione di quelli della categoria 5 dell'allegato I allo stesso decreto, si applicano le disposizioni di detto decreto;

al fine di evitare di incorrere nel sistema sanzionatorio di cui al titolo VI di quest'ultimo decreto:

- o per l'espletamento di una nuova attività di recupero, diversa da quella indicata nel presente attestato, dovrà inoltrare la comunicazione di inizio attività alla Sezione Regionale dell'Albo Gestori Rifiuti, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs nr. 152/06 in conformità alle disposizioni del DM 05.02.1998 modificato dal DM nr. 186/06;

Resta inteso che, affinché la ditta in questione possa accedere al beneficio delle procedure semplificate, è necessario che la destinazione dei rifiuti sopra indicati sia effettiva ed oggettiva, in difetto occorre richiedere l'autorizzazione regionale ai sensi dell'art. 208 e ss del D.L.vo n. 152/06, in quanto si applicano le norme ordinarie per lo smaltimento dei rifiuti.

Esso riveste carattere di provvisorietà, poiché redatto esclusivamente secondo il disposto di cui al comma 15 dell'art. 216 del D.Lgs nr. 152/06 e, in ogni caso, l'iscrizione è subordinata alle altre norme nazionali, regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia.

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
Per In Eugenio Faraone

FUNZ. CHIMICO RESP.LE U.O.  
D.ssa Concetta Sarlo

IL DIRIGENTE  
Ing. Armando Cappadonia